Il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO ALLA LUCE DELLA IV DIRETTIVA

Docente:

GIANLUCA TORTORA

ROMA, 20 novembre 2017

Introduzione

Il 5 giugno 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (**Quarta Direttiva Antiriciclaggio**) del 20 maggio 2015, la quale è stata adottata dalla Commissione europea con il contributo dell'organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio (GAFI).

Tale intervento normativo nasce dall'esigenza di:

- dare maggior chiarezza e consistenza alle regole di contrasto al fenomeno del riciclaggio
- ricercare una maggiore uniformità nell'interpretazione delle regole in materia di antiriciclaggio all'interno dei vari Stati membri

Principali aree di intervento della Direttiva

Le principali novità che la Direttiva intende apportare rispetto alla disciplina passata sono le seguenti:

- istituzione presso ogni Stato membro di un **registro centralizzato contenente le informazioni dei titolari effettivi**;
- massimizzazione della trasparenza delle persone giuridiche e soprattutto dei *trust*;
- Maggiore centralità all'approccio basato sul rischio
- approccio sovranazionale per quanto concerne i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- **rafforzamento** della cooperazione tra le **"unità di informazione"** e del potere ad esse affidato;
- Rivisitazione delle sanzioni per garantire proporzionalità nelle sanzioni e dissuasività delle violazioni.

Ambito di applicazione e termine di recepimento della Direttiva

La Quarta Direttiva Antiriciclaggio si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, i quali sono tenuti a far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva stessa **entro il 26 giugno 2017**.

Il 12 agosto 2016 è stato approvata la legge delega n. 170 del 2016, c.d. "legge di delegazione europea 2015", che prevede, tra l'altro, il recepimento della Direttiva Ue 2015/849, riguardante la «Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo».

Ambito di applicazione e termine di recepimento della Direttiva

Il 25 maggio 2017 è stato approvato il decreto legislativo n. 90 del 2017, riguardante la «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. ».

Il d.lgs. 90/2017: elementi di novità

Il decreto sostanzialmente riscrive il D.Lgs. 231 del 2007 (attuativo della III direttiva antiriciclaggio), introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni.

La seconda parte del decreto provvede inoltre a riscrivere il D.Lgs. 109 del 2007 (contrasto al finanziamento del terrorismo) e altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria.

KYC
Know Your Customer

Il d.lgs. 90/2017: le novità sul titolare effettivo

Gli articoli 20, 21 e 22 recepiscono il Capo III della direttiva (Informazioni sulla titolarità effettiva) e introducono sostanziali innovazioni nella normativa.

La necessità di ottenere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è considerata un elemento fondamentale per rintracciare soggetti che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria e, quindi, utilizzare la società per finalità di riciclaggio di denaro e/o di finanziamento del terrorismo.

Identificazione del titolare effettivo

L'articolo 20 del decreto attuativo indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalla persone fisiche, attribuendo tale qualifica alla persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero è attribuibile il controllo della medesima.

Nel caso di una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la partecipazione superiore al 25 per cento del capitale detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate da fiduciarie e per interposta persona. Nel caso in cui non è possibile individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con chi esercita il controllo tramite la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, ovvero chi esercita una influenza dominante in assemblea con il controllo dei voti ovvero in forza di vincoli contrattuali. **Qualora tali criteri non siano sufficienti per individuare il titolare effettivo, questo coincide con i titolari di poteri di amministrazione o direzione della società**.

Identificazione del titolare effettivo

Nel caso di una persona giuridica privata di cui al DPR 361/2000, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- - i beneficiari (se individuati o facilmente individuabili);
- **i titolari di funzioni di direzione e amministrazione**.

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Registro centralizzato contenente informazioni sui titolari effettivi

La Direttiva prevede, per ciascuno Stato membro, l'introduzione di un **registro centrale** nel quale siano inserite tutte le informazioni necessarie a compiere l'attività di adeguata verifica dei **titolari effettivi**.

Tali registri centrali sono consultabili dalle Autorità competenti e dalle Unità di Informazione Finanziaria dei vari Stati membri, nonché, limitatamente ad alcuni dati, dai soggetti che vantano un legittimo interesse.

Identificazione del titolare effettivo

L'articolo 21 del decreto attuativo prevede per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e per le persone giuridiche private diverse dalle imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato.

Identificazione del titolare effettivo

Possono accedere a tali informazioni:

- le autorità competenti (MEF, Autorità di vigilanza, UIF, DIA, Guardia di finanza)
- la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
- l'autorità giudiziaria
- le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale
- dietro accreditamento e pagamento di diritti di segreteria, i soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica
- a pagamento, i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, nel caso in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per tutelare, nel corso di un procedimento giurisdizionale, i propri interessi, diretti, concreti e attuali, corrispondenti a situazioni giuridicamente tutelate, nel caso in cui vi siano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale

Identificazione del titolare effettivo

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, sono tenuti all'iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese:

- i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato;
- i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Identificazione del titolare effettivo

Le informazioni relative alla **titolarità effettiva dei trust** sono comunicate, a cura del fiduciario o di altra persona per suo conto, per via esclusivamente telematica e in esenzione dal bollo, al Registro delle imprese per la conservazione.

Le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust riguardano l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (articolo 22, comma 5, del decreto attuativo).

Identificazione del titolare effettivo

Con decreto ministeriale saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese. Lo stesso provvedimento provvederà a disciplinare i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati.

La consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio.

Identificazione del titolare effettivo

L'articolo 22 prevede, dal lato dei clienti, l'obbligo di fornire le informazioni aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Con una disposizione innovativa si prevede l'obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.

Identificazione del titolare effettivo

L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

Sono richiamate le norme del TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali (articoli 120 e 122 del D.Lgs. n. 58 del 1998), quelle del CAP sulla sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, sull'obbligo di alienazione e sui requisiti dei partecipanti (articoli 74 e 77 del D.Lgs. n. 209 del 2005) e sulla pubblicità dei patti parasociali previsto dal codice civile (art. 2341-ter).

Identificazione del titolare effettivo

Per le finalità di cui al decreto attuativo, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

I fiduciari di trust espressi conservano le informazioni sulla titolarità effettiva per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Misure di adeguata verifica della clientela

Tanto l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo quanto il controllo costante del rapporto con il cliente devono prevedere, in funzione del rischio, l'acquisizione di ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività nonché la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

La nuova nozione di PEP

- Per quanto riguarda le misure rafforzate di adeguata verifica, l'art. 1 (definizioni) del Decreto contiene una "nuova" e più dettagliata definizione di "*persona politicamente esposta*".
- **Sono PEP** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
- Chi deve essere PEP? Cliente, Titolare Effettivo o anche l'esecutore nel caso di persone giuridiche?

La nuova nozione di PEP

- Nozione: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

La nuova nozione di PEP

- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

La nuova nozione di PEP

- sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
  - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

La nuova nozione di PEP

I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

- ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;
- applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;

La nuova nozione di PEP

Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:

- a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;
- b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.

Gli obblighi rafforzati di adeguata verifica

- L'art. 24, comma 2, del Decreto contiene un elenco di fattori sintomatici di "*situazioni potenzialmente ad alto rischio*" sia con riferimento alla clientela (ad es. i rapporti d'affari condotti in circostanze anomale, le società con azioni fiduciarie o al portatore, le attività economiche connotate da alta intensità di contante), sia in relazione all'area geografica (es. sono ritenuti ad alto rischio i Paesi ad alto livello di corruzione, quelli che finanziano o sostengono attività terroristiche ecc.).
- L'approccio, coerente con quanto previsto per gli obblighi semplificati, è peraltro già noto nella normativa vigente.

Gli obblighi rafforzati di adeguata verifica

- Cosa fare una volta censito il cliente come soggetto ad alto rischio? In altri termini cosa significa obblighi rafforzati in concreto? Esemplificazioni
- I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
- E' confermato il divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.

La conservazione dei dati

Ai sensi degli artt. 31-34 del Decreto i soggetti obbligati sono tenuti a conservare:

- copia dei documenti richiesti per l'adeguata verifica per 10 anni dalla fine del rapporto d'affari con il cliente;
- le scritture e le registrazioni inerenti i rapporti d'affari e le operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche in base al diritto nazionale, per un periodo di 10 anni dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari.

La conservazione dei dati

Tra i dati da conservare si segnalano:

- data instaurazione rapporto o compimento operazione
- i dati identificativi del cliente, titolare effettivo ed esecutore
- scopo e natura del rapporto
- importo e causale dell'operazione
- mezzi di pagamento utilizzati.

- **In Italia il termine tassativo stabilito dalla normativa vigente è di 10 anni.**

Rafforzamento dei poteri delle Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

La nuova Direttiva affida **maggiori poteri e libertà** per quanto concerne lo scambio di informazioni tra le **Unità di Informazione Finanziaria** dei vari Stati membri (FIU) allo scopo di una collaborazione che porti ad una lotta più efficace contri i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Segnalazione di Operazione Sospetta (art. 35)

- I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.

Segnalazione di Operazione Sospetta (art. 35)

- **In presenza degli elementi di sospetto, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.** Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

Segnalazione di Operazione Sospetta
sintesi dei punti di maggior interesse

- L'attività criminosa viene espressamente definita (art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto) come "la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un **delitto non colposo**"
- Sembrano venir meno le incertezze emerse in sede di recepimento della Terza Direttiva, in quanto nella normativa nazionale non veniva definita l'attività criminosa, concetto ripreso dalla Direttiva, avente estensione variabile e non coincidente con la nozione di delitto non colposo

Segnalazione di Operazione Sospetta
sintesi dei punti di maggior interesse

- La segnalazione alla UIF deve essere effettuata prima di compiere l'operazione.
- Costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente e ingiustificato ad operazioni in contante, e in particolare il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente (*rispetto alla precedente disposizione è assente il riferimento all'importo di 15.000 euro*).

Segnalazione di Operazione Sospetta
sintesi dei punti di maggior interesse

- I soggetti obbligati, come detto, si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi i seguenti casi:
  - l'operazione deve essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto;
  - l'operazione non può essere rinviata tenuto conto della normale operatività;
  - il differimento dell'operazione potrebbe ostacolare le indagini.
- In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

Segnalazione di Operazione Sospetta
sintesi dei punti di maggior interesse

- Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

Segnalazione di Operazione Sospetta
sintesi dei punti di maggior interesse

- In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata.
- In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero ne' in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'art. 8 ..

Segnalazione di Operazione Sospetta
sintesi dei punti di maggior interesse

- .. della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
- In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Comunicazioni Oggettive (art. 47)

- I soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- I dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalita' di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.

La riforma del sistema sanzionatorio

- Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano adottare opportune **misure amministrative** e infliggere **sanzioni amministrative** laddove gli enti obbligati violino le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, e ne assicurano l'applicazione.
- Tali misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.
- Gli Stati membri assicurano che laddove gli obblighi si applichino a persone giuridiche, le sanzioni possano essere inflitte ai membri dell'organo di gestione o agli altri soggetti responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.
- Gli Stati membri assicurano che le Autorità competenti dispongano di tutti i poteri investigativi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

Sanzioni penali

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

Sanzioni penali

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Sanzioni amministrative

Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5 (disposizioni specifiche per soggetti obbligati vigilati), nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

Sanzioni per inosservanza obblighi SOS

- Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la SOS si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro (fattispecie "**base**").
- Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro (fattispecie "**qualificata**").
- La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto di intensità e grado dell'elemento soggettivo anche in funzione della carenza o inadeguatezza dei controlli interni, al grado di collaborazione con autorità, alla rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto (considerando importo ed incoerenza col cliente o rapporto), alla reiterazione e diffusione dei comportamenti (anche in relazione a complessità del destinatario).

Sanzioni per inosservanza obblighi SOS

- Per le violazioni commesse successivamente alla entrata in vigore della nuova normativa l'Autorità verbalizzante, nel qualificare la fattispecie quale violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, è altresì tenuta, nel formulare la contestazione, ad individuare in quale delle due fattispecie tipizzate dal legislatore sia sussumibile il fatto concreto, mediante un puntuale e circostanziato riscontro circa la eventuale sussistenza, in particolare, delle circostanze di fatto corrispondenti ai parametri stabiliti dalla legge, ai fini della configurabilità della fattispecie di violazione "qualificata".
- L'amministrazione irrogante ha comunque la potestà di procedere ad una motivata riqualificazione del fatto (in *melius* o in *peius*), sulla base degli elementi in suo possesso o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Circolare M.E.F. del 6/7/2017 recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (stralcio da pag. 14)

I) 30.000-120.000;

II) 120.000-210.000;

III) 210.000-300.000.

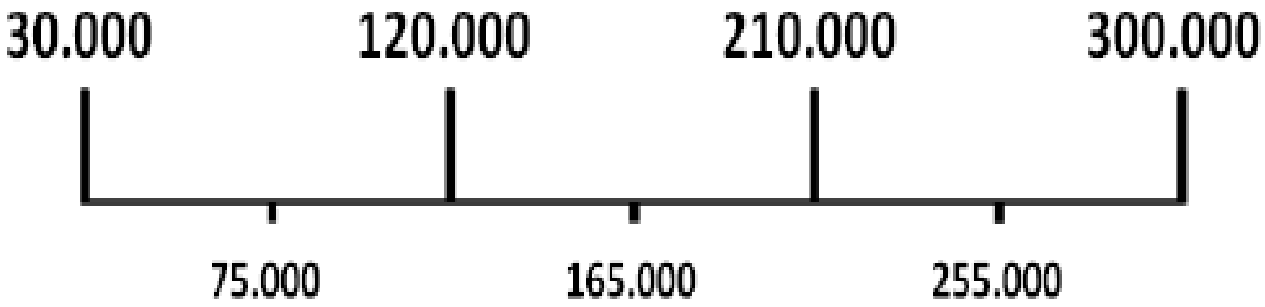

Si ringrazia per l'attenzione